



Città di Ostra

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO GENERALE per la GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	Pag. 2
Art. 2 - Definizione delle entrate	Pag. 2
Art. 3 - Regolamentazione delle entrate	Pag. 2
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe	Pag. 3
Art. 5 - Forme di gestione delle entrate	Pag. 3
Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate	Pag. 4
Art. 7 - Attività di verifica e controllo	Pag. 4
Art. 8 - Sanzioni	Pag. 5
Art. 9 - Misura degli interessi	Pag. 6
Art.10 - Tutela giudiziaria	Pag. 6
Art.11 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	Pag. 6
Art.12 - Autotutela	Pag. 7
Art.13 - Accertamento con adesione	Pag. 8
Art.14 - Entrata in vigore	Pag. 8



Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti ed i proventi dei servizi, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ed ha lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate;
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di riscossione, di verifica e controllo, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, , di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetti al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione e comunque nei termini previsti dalla legge, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.



2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Gli organi competenti deliberano le aliquote, le tariffe ed i canoni relativi alle entrate di cui al precedente articolo entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I canoni devono perseguire il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato; deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote, i canoni e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Gli organi competenti determinano la forma di gestione delle entrate e delle attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in forma associata con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 1 debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile dell'entrata, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, la previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.



4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i dirigenti ed i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione/piano di assegnazione delle risorse approvato dalla Giunta Comunale.
2. Il Responsabile delle entrate cura tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento delle strsse, ivi comprese quelle di istruttoria, verifica, riscossione, controllo, accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, laddove previsto.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Il Responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. L'attività di verifica e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione, sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente e dai singoli regolamenti.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura dei Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.
5. In sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione/Piano di Assegnazione delle risorse, la Giunta Comunale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.



6. Al fine di limitare il contenzioso, il Funzionario responsabile del procedimento, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la corretta determinazione della pretesa.
7. Il Comune, relativamente alle entrate tributarie di propria competenza e per il tramite del responsabile di cui al precedente art. 6, nel rispetto dei termini di decadenza fissati dalla normativa vigente, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati pagamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
8. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
9. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
10. E' stabilito in € 5,00 il limite al di sotto del quale non si procede all'attività di accertamento ovvero al rimborso delle somme versate in eccedenza dal contribuente/utente.

Art. 8 **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate dal Responsabile dell'entrata in base ai seguenti principi contenuti nei Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 23 dicembre 1997:
 - a) la gravità della violazione desunta, oltre che dall'entità del tributo evaso, anche dalla condotta del trasgressore;
 - b) l'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione (collaborazione del contribuente a seguito dell'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero a compilare e restituire questionari; attività volontaria del contribuente finalizzata a coadiuvare gli uffici comunali nell'attività di accertamento);
 - c) la personalità del trasgressore, desunta anche dai suoi precedenti fiscali;
 - d) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;



- e) l'attenuazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'inasprimento delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - g) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
 3. Nell'ambito dei principi di cui al precedente comma 1, competente ad irrogare le sanzioni è il Funzionario responsabile dell'entrata di cui all'art. 6 ovvero, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, il concessionario.

Art. 9

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi sulle entrate tributarie è pari al tasso legale vigente aumentato di due virgola cinque (2,5) punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 10

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il Comune può stare in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune deve farsi assistere da un professionista abilitato.

Art. 11

Riscossione ordinaria e coattiva

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate ai principi di comodità ed economicità quali:
 - a) il versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - b) il versamento tramite c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) il bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale;
 - d) accrediti elettronici.



2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme dell'ingiunzione fiscale di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 o del ruolo coattivo con le procedure previste dal combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile ne ravvisi l'opportunità e la convenienza economica.
4. E' attribuita al Responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la riscossione coattiva avviene tramite ruolo con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, competono al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 la formazione dei ruoli coattivi nonché l'apposizione del visto di esecutività degli stessi.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. E' stabilito in € 5,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 12 ***Autotutela***

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune, con provvedimento del Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all' art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico e di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - c) errore sul presupposto per l'applicazione del tributo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Per l'annullamento degli atti o la rinuncia all'imposizione:
 - a) non è necessario l'atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente;
 - b) non costituisce limite la pendenza del giudizio;
 - c) non costituisce limite il fatto che l'atto sia definitivo per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;



- d) non sono previsti limiti temporali;
 - e) non costituisce limite il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale.
3. Il potere di autotutela può esercitarsi nei confronti dei seguenti provvedimenti:
- avvisi di accertamento;
 - avvisi di irrogazione di sanzioni;
 - diniego di rimborsi;
 - diniego di agevolazioni.
4. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Responsabile dell'entrata, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
5. Entro la fine di ciascun semestre, il Funzionario responsabile dell'entrata presenta alla Giunta Comunale una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

Art. 13

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme contenute nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali è dettata dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
2. Il Consiglio Comunale adotta uno specifico regolamento in materia di accertamento con adesione.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.